



COMUNE DI STREMBO

Provincia di Trento

ASTA PUBBLICA RISERVATA AI TITOLARI DI USO CIVICO DI STREMBO

ai sensi dell'art. 19 della L.P. 19.07.1990, n. 23 per procedere alla concessione in uso dei

PASCOLI ALPINI SENZA RICOVERI "VAL GENOVA"

in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. 19 di data 24.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato sospeso il vincolo di uso civico gravante sulle realtà infra specificate ed indetta asta pubblica *riservata ai titolari di uso civico di Strembo* per procedere alla concessione in uso dei pascoli alpini senza ricoveri "Val Genova", per la stagione di alpeggio 2019-2020 con scadenza irrevocabile, senza necessità di disdetta alcuna, al 31 ottobre 2020

1. PREMESSA

1.1. Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dalle condizioni fissate dalla L.P. 19.07.1990, n. 23 e con l'osservanza di tutte le norme contenute nel Disciplinare tecnico - economico per l'utilizzo dei pascoli alpini senza ricoveri "Val Genova" (in conformità alla deliberazione della G.P. n. 731 di data 06.05.2015) ed in quanto applicabile, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti) di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.).

1.2. Motivazioni

L'Amministrazione comunale di Strembo considerato che l'attività zootecnica nei territori alpini svolge una funzione fondamentale per la collettività, permettendo la conservazione del paesaggio, la produzione di alimenti di qualità, la prevenzione da calamità naturali quali valanghe, frane, incendi, il consumo di biomassa nonché la tutela

38080 STREMBO (TN) - Via G. Garibaldi n. 5
Codice fiscale 00263320228
☎ 0465/804503 – FAX 0465/670459

Email comune.strembo@comuni.infotn.it
PEC: comune@pec.comune.strembo.tn.it
Sito web www.comune.strembo.tn.it

Gemellato con



Fornalutx
(Mallorca)

Comune sede del



PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA



PEFC 18-21-02/237

della biodiversità attraverso l'allevamento di razze locali in pericolo di estinzione ed il mantenimento della variabilità botanica caratteristica delle cotiche dei pascoli alpini, per le sottostanti particelle fondiari vocate a pascolo e nel recente passato, con esito favorevole, ha concesso in uso *sperimentale* per le stagioni di monticazione 2017 e 2018 (deliberazione della Giunta comunale n. 31 dd. 11.05.2017) i pascoli alpini senza ricovero val Genova ed in considerazione della morfologia dei luoghi e del difficile accesso agli stessi, intende ora concedere in uso ad allevatori professionali, ai sensi dell'art. 39, comma 3, ultimo periodo della L.P. 19.07.1990, n. 23, per la stagione di alpeggio 2019-2020 (periodo maggio - ottobre), con scadenza irrevocabile, senza necessità di disdetta alcuna, al 31 ottobre 2020, per la monticazione di SOLI ovini e caprini

1.3. Stazione appaltante che bandisce l'asta pubblica

Il soggetto responsabile della procedura di gara, è:

- Ente: COMUNE DI STREMBO
- indirizzo: Via G. Garibaldi, n. 5 - 38080 STREMBO (TN)
- telefono: 0465804503
- telefax: 0465670459
- e-mail: comune.strembo@comuni.infotn.it
- PEC: comune@pec.comune.strembo.tn.it

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'asta.

Responsabile del procedimento di gara - Segretario generale dott. Mauro Bragagna con ufficio c/o Comune di Spiazzo, Via S. Vigilio, n. 2 - Spiazzo (TN) - telefono 0465804503 - telefax 0465670459 - PEC: comune@pec.comune.strembo.tn.it

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata - PEC (art. 40 Codice dei Contratti).

1.4. Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'ente titolare del potere di "*spesa*" che avvia la procedura di gara con deliberazione a contrarre, che stipulerà la concessione-contratto e ne curerà l'esecuzione. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI STREMBO con sede in Via G. Garibaldi, n. 5 - 38080 STREMBO (TN)

1.5. Offerta

Asta pubblica con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

1.6. Deliberazione a contrarre

La presente procedura a contrarre è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 19 dd. 24.04.2019, di avvio del procedimento di gara (art. 32 comma 2 del Codice dei contratti).

Il presente bando non vincola l'Amministrazione Comunale che si riserva, per insindacabili ragioni, la facoltà di sospendere, differire, revocare o annullare la procedura di gara in qualsiasi fase precedente alla stipula del contratto; in caso di annullamento e/o revoca del bando di asta pubblica nessun indennizzo sarà riconosciuto alle Ditte partecipanti alla gara.

1.7. Pubblicità

Il presente bando di asta pubblica è pubblicato sul sito internet del Comune di Strembo, all'Albo Pretorio telematico per n. 10 (dieci) giorni e sul quotidiano locale "Corriere del Trentino".

Il presente bando di asta pubblica e correlato avviso prevedono la possibilità per i titolari dell'uso civico di Strembo di presentare richiesta all'Amministrazione comunale, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 maggio 2019, per la monticazione di ovini e caprini in aggiunta a quelli del concessionario fino al raggiungimento del carico massimo previsto in 120 U.B.A. dietro rimborso delle spese sostenute.

2. OGGETTO DELL'ASTA

2.1. Consistenza del pascolo

L'Amministrazione concede in uso pascoli alpini senza ricoveri. I ricoveri per il pastore dovranno essere approntati (manufatti precari quali containers) a cura e spesa del soggetto aggiudicatario.

I pascoli NON sono dotati di approvvigionamento idrico autonomo, ma sono presenti corsi d'acqua naturale superficiale nelle seguenti zone:

- Val Rocchetta, Dosson, Mandrone, Cercen, Torrione Bene dei quali peraltro **non** è possibile garantire la portata

Il carico vigente e le superfici sono riportate nella sottostante tabella tratte dal Piano d'assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Strembo con l'identificativo dei seguenti estremi catastali a cui è stato assegnato dalla A.P.S.S. di Tione di Trento il codice pascolo n. 184TN033 pascolo Val Genova:

Particella	Località	Estensione catastale	Carico
p.f. 2/1 C.C. Mortaso II *	Val Genova	Mq. 1611377	120 U.B.A. per un'entità numerica massima di 800 (ottocento) unità ovi-caprine
p.f. 3 C.C. Strembo II		Mq. 3016942	
p.f. 5/1 C.C. Strembo II *		Mq. 7308350	
p.f. 4/1 C.C. Mortaso II		Mq. 5744572	
p.f. 2 C.C. Strembo II		Mq. 2347164	
* particelle porzionate			

Le superfici indicate in concessione NON sono probatorie dell'effettiva area pascolabile e neppure di quelle computabili ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal concessionario.

La superficie a pascolo indicata nel presente avviso non ha infatti valore costitutivo dell'entità di superficie pascolata ma solo ricognitivo e conoscitivo.

I pascoli oggetto della concessione risultano gravati da vincolo di uso civico ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766

2.2. Carico della malga

Il carico vigente è di 120 U.B.A., sul quale è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5% stabilita dall'Ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticataria.

2.3. Specie ammesse

Sono ammesse nel pascolo le seguenti specie animali:
-ovini - caprini

2.4. Attività agrituristica

La concessione non comprende la facoltà di esercitare l'attività agrituristica, di somministrazione pasti e/o bevande nonché di ricettività

2.5. Caseificazione in alpeggio

NON è prevista caseificazione in alpeggio in quanto è assente struttura dotata di locali per la lavorazione del latte.

2.6. Manutenzione

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni elencate e sottoscritte dal concessionario previste nel disciplinare tecnico economico per la concessione dei pascoli Val Genova.

3. CANONE DI CONCESSIONE A BASE D'ASTA

3.1. Canone di concessione a base d'asta

Il canone a base d'asta a stagione monticatoria è fissato in Euro 8.000,00.- (diconsi Euro ottomila/00.) e sarà soggetto a rivalutazione 100% indice ISTAT a decorrere dalla seconda stagione monticatoria di concessione. L'importo del canone a stagione monticatoria a base d'asta, è stato ottenuto prendendo a base di riferimento gli importi dei canoni per pascoli alpini e malghe determinati dalla Commissione tecnica provinciale ed aggiornati secondo i coefficienti di adeguamento pubblicati sul B.U. della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Nella determinazione del canone di concessione si è tenuto conto degli effetti prodottisi sulla viabilità e pascoli a seguito degli eventi meteorologici eccezionali di data 27 - 28 ottobre 2018 e delle conseguenti condizioni dei luoghi; con la presentazione dell'offerta economica il concessionario dichiara di aver preso visione e tenuto conto di tutte le norme, condizioni e oneri generali e particolari previsti dai documenti di gara che accetta integralmente senza condizioni e/o riserve anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile ... di aver giudicato il canone offerto remunerativo ed irrevocabile

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

4.1. Requisiti di partecipazione

I partecipanti alla gara, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti che possono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, ma

successivamente verificabili d'ufficio dal Comune attraverso presentazione della documentazione sotto riportata, quando essa non è rilasciata da una pubblica amministrazione:

1) *Titolare del diritto di uso civico del Comune di Strembo.*

E

2) *Iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole (A.P.I.A.) di cui al capo II della L.P. 11/2000 e s.m. oppure imprenditori Agricolo Professionale, ai sensi del D.Lgs. 99/2004 e s.m.;*

ovvero

Socio di società costituite per la gestione in comune di pascoli e malghe (almeno la metà dei soci della società sia iscritta A.P.I.A. oppure I.A.P.) con sede nel Comune di Strembo;

ovvero

Socio di società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, iscritte nel registro delle cooperative della provincia di Trento e i loro consorzi e le associazioni agrarie (almeno la metà dei soci della società sia iscritta A.P.I.A. oppure I.A.P.) comunque denominate, purché legalmente costituite, con sede nel Comune di Strembo.

4.2. Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per attività inerenti all'oggetto della gara.

4.3. Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici verso cui:

- sussistano una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice dei contratti;
- ricorrano le condizioni di cui agli artt. 32/ter e 32/quarter del Codice Penale;
- sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- sussistano le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 ovvero quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- siano sprovvisti di attestazione di idoneità sanitaria delle greggi.
- sussista inidoneità alla conduzione di malghe.
- sia intervenuta nell'ultimo quinquennio levata di protesti cambiari e/o di assegni.
- siano presenti partite debitorie insolute con l'Amministrazione comunale scadute da più di un anno.

4.4. Condizioni di partecipazione

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane

- di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e e) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

4.5. Divieti di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione di Riunioni Temporanee d'Impresa, la partecipazione plurima di operatore economico singolo ed in Società e inoltre non è consentito l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento così come definito dal D.lgs. 50/2016.

Il venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei suddetti REQUISITI comporta la decadenza della concessione - contratto.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza valutazione dell'offerta anomala, valutata in base ai seguenti elementi:

ELEMENTI	PUNTI
A) ELEMENTI QUALITATIVI (offerta tecnica OT)	70
B) ELEMENTI ECONOMICI (offerta economica OE)	30
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	100

Non verrà effettuata riparametrazione del punteggio.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

- Offerta economica OE: fino ad un massimo di 30 (trenta) punti, assegnati secondo la seguente formula:

$$OE = 30 * \frac{\text{percentuale di rialzo offerta sul canone posto a base di gara}}{\text{maggior percentuale di rialzo offerta sul canone posto a base di gara}}$$

- OFFERTA TECNICA OT: fino ad un massimo di 70 (settanta) punti, risultanti dalla somma dei punteggi riportati per i sottoelencati parametri A, B, C e D).

L'offerta tecnica, accompagnata dal curriculum professionale della persona fisica preposta all'alpeggio degli ovini e/o caprini, dovrà essere stesa sull'allegato fac simile ed è ripartita nei seguenti elementi di valutazione:

- A) monticazione con animali appartenenti alle razze locali a rischio di estinzione: il punteggio sarà assegnato sulla base del rapporto percentuale tra i capi monticati appartenenti a tali razze iscritte nei rispettivi libri genealogici (razze ovine Lamon, Tingola e Villnoesserschaf; razze caprine Bionda dell'Adamello e Pezzata mochena) ed il totale dei capi, alpeggiati alla data di monticazione, fino ad un massimo di complessivi 15 punti, attribuiti con la seguente formula:

$$A = 15 * \frac{\text{n. capi a rischio estinzione}}{\text{n. totale dei capi alpeggiati}}$$

- B) maggior durata del periodo di monticazione rispetto alla durata minima dello stesso prevista nel disciplinare pari a 70 (settanta) giorni, purchè contenuta entro i limiti stabiliti dall'art. 14 del D.P.P. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), fino ad un massimo di complessivi 20 punti, attribuiti con la seguente formula:

$$B = 20 * \frac{\text{numero di giorni offerti di monticazione oltre il minimo}}{\text{maggior numero di giorni offerti di monticazione oltre il minimo}}$$

- C) esperienza specifica nell'alpeggio di greggi di ovini e/o caprini valutata in base al curriculum professionale della persona fisica preposta all'alpeggio. Saranno attribuiti n. 10 punti per ciascuna stagione di alpeggio al governo di greggi di ovini e/o caprini da parte del soggetto individuato dall'offerente, fino ad un massimo di complessivi 20 punti assegnati come segue:

$$C = 20 * \frac{\text{numero di stagioni di alpeggio della p.f. preposta}}{\text{maggior numero di stagioni di alpeggio della p.f. preposta}}$$

- D) corsi di formazione/aggiornamento professionali nei settori (zootecnico, agricolo, alimentare e della sicurezza) di durata pari o superiore a 4 ore per ciascun corso, frequentato dalla persona fisica preposta all'alpeggio nel quinquennio antecedente la data del presente bando. Verrà attribuito un punteggio di n. 5 punti per ogni corso di formazione/aggiornamento (intendendosi quelli ove è rilasciato un attestato recante data e superamento di prova sui contenuti appresi) e verrà attribuito un punteggio n. 3 punti per ogni corso di formazione/aggiornamento (intendendosi quelli ove è rilasciato il SOLO attestato di frequenza): con attribuzione fino ad un massimo di

complessivi 15 punti. Non verranno presi in considerazione i corsi di formazione/aggiornamento ove NON è rilasciato attestato di frequenza:

D = somma dei punteggi attribuiti fino ad un massimo di complessivi 15 punti

Trattandosi di elementi di natura esclusivamente matematica, che non comportano alcuna attività valutativa, l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica è effettuato direttamente dal Presidente della seduta di gara.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: il calcolo del punteggio finale di gara è effettuato con la seguente formula:

$\text{Punteggio complessivo} = \text{OE} + \text{OT}$

Dove: . OE è il punteggio relativo all'offerta economica, compreso tra 0 e 30 punti, che viene determinato mediante applicazione della formula sopra riportata;

. OT è il punteggio relativo all'offerta tecnica risultante dalla somma del punteggio riportato per i sopra esposti parametri A), B), C) e D).

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e precisamente dal concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio dell'offerta economica calcolato con le modalità sopra indicate. In caso di ugual punteggio complessivo riportato da più concorrenti si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con pubblico sorteggio.

Si precisa che il concorrente aggiudicatario è obbligato a garantire, per tutta la durata del contratto, quanto dichiarato in sede di gara. Qualora l'amministrazione riscontri il mancato rispetto di uno degli elementi dichiarati nell'offerta tecnica, salva adeguata dimostrazione di impossibilità, provvederà alla risoluzione in danno del contraente del contratto ed escussione dell'intera cauzione prestata.

Il caso di gara deserta, la stessa verrà successivamente bandita, aperta a tutti.

6. CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

6.1 Cauzioni

La cauzione provvisoria per la partecipazione dell'asta è stabilita nella misura del 2% dell'importo contrattuale presunto, quindi pari ad € 320,00 (Euro trecentoventi/00).

Per quanto riguarda i contenuti e le modalità di costituzione:

- della cauzione provvisoria per la partecipazione;
- della cauzione definitiva (nell'importo comunicato dall'Amministrazione)

si precisa quanto segue:

- mediante deposito in contanti, costituito a mezzo di bonifico bancario presso il Tesoriere del Comune di Strembo (Intesa SanPaolo S.p.A., con sede in Trento – codice IBAN: IT 65 Z 03069 01856 1000 0030 0007), con presentazione della quietanza liberatoria del Tesoriere, a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. In difetto della quietanza rilasciata dal Tesoriere, deve essere presentata la

distinta della banca ordinante in originale o in copia dichiarata conforme all'originale unitamente alla verifica del buon esito dell'operazione: solo in tal caso il deposito cauzionale è ritenuto validamente costituito;

- mediante **fideiussione o polizza fidejussoria**, unica ed in originale.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (I.V.A.S.S.) e iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.AC. nella determinazione n. 1 dd. 1 luglio 2014, nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazione o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Gli offerenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 – debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di Assicurazione o Istituto di Credito), nonché formalizzata con le modalità sopra specificate e integrata con le seguenti clausole:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile;
- il soggetto fideiussore assume l'impegno incondizionato a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
- indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta dell'Amministrazione nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore a ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora non venga riportata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve

riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata A/R ovvero PEC nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione, ovvero che indichino, quale foro competente a dirimere le eventuali controversie, un foro diverso da quello in cui ha sede l'Amministrazione medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria è soggetta ad imposta di bollo.

Resta inteso che la documentazione a comprova della costituzione del deposito cauzionale deve risultare riferita al medesimo soggetto che presenta la relativa offerta.

6.2 Polizze assicurative

Al concessionario verrà richiesta produzione di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) aziendale.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti dovranno far pervenire,

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 7 MAGGIO 2019

al seguente indirizzo:

COMUNE DI STREMBO - Ufficio Protocollo
Via G. Garibaldi, n. 5
38080 STREMBO (TN)

tramite il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, un PLICO chiuso sigillato e siglato sui lembi di chiusura, con riportato sul frontespizio **il nominativo del mittente, con relativo indirizzo e la dicitura "offerta per la concessione in uso dei pascoli alpini senza ricoveri Val Genova - NON APRIRE"**. Tale plico potrà essere consegnato anche a mani, entro lo stesso termine perentorio, esclusivamente al personale del citato Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, che dovrà apporre all'esterno del plico l'ora e la data di consegna controfirmandola alla presenza del consegnatario.

Il recapito del plico entro il termine stabilito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non sarà preso in considerazione il plico pervenuto fuori termine **indipendentemente** dalla data del timbro postale.

I soggetti che intendono presentare offerta, devono inserire nel plico di invio, **a pena di esclusione**, rispettivamente:

1) busta chiusa e sigillata contenente la dichiarazione e la dichiarazione integrativa (redatte sugli allegati fac simili), il deposito cauzionale ed il disciplinare tecnico-economico per la concessione in uso dei pascoli alpini Val Genova firmato per accettazione su ogni pagina, recante l'indicazione del soggetto offerente e la dicitura "dichiarazione di partecipazione";

2) busta chiusa e sigillata, recante l'indicazione del soggetto offerente e la dicitura "offerta tecnica", contenente l'offerta tecnica (redatta sull'allegato fac simile) e curriculum professionale della persona fisica preposta all'alpeggio degli ovini e/o caprini.

3) busta chiusa e sigillata, recante l'indicazione del soggetto offerente e la dicitura "offerta economica", contenente solamente l'offerta economica (redatta sull'allegato fac simile).

L'offerta economica, salva espressa diversa indicazione, deve essere resa in carta resa legale con l'apposizione di idonea marca da bollo da € 16,00 (fatte salve le eccezioni o la sussistenza di specifici titoli di esenzione da indicare puntualmente), redatta in lingua italiana e **sottoscritta dall'offerente**.

Si rammenta che non sono ammesse offerte per persona da nominare e che il Comune non ha autorizzato, né riconosce mediatori in ordine alla procedura in parola.

8. PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara, in seduta pubblica, si terrà presso la Sala Giunta del Comune di Strembo, sita in Via G. Garibaldi n° 5 - STREMBO (TN), **alle ore 15.00 del giorno 7 MAGGIO 2019.**

Nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati, il Presidente di gara, in seduta aperta al pubblico alla presenza di due testimoni noti ed idonei, constatata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta, provvede:

- a) ad accertare se i soggetti presenti alla seduta pubblica, ovvero gli offerenti stessi o loro legali rappresentanti o procuratori, siano o meno legittimati a interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara e a impegnare legalmente gli offerenti;
- b) a verificare la regolarità formale dei plichi presentati dagli offerenti entro il termine indicato dal presente bando di gara;
- c) all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della regolarità del loro contenuto

per quel che riguarda la documentazione e l'integrità della busta recante l'offerta economica;

d) a esaminare la documentazione presentata, provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli offerenti che abbiano presentato la documentazione prescritta e all'esclusione degli altri offerenti ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando;

e) a invitare il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi presentati, assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente;

f) all'eventuale esclusione dell'offerente la cui documentazione risulti mancante o incompleta, nel caso in cui non sia applicabile il soccorso istruttorio;

g) all'apertura e verifica delle offerte tecniche con attribuzione del relativo punteggio;

h) all'apertura e verifica delle offerte economiche, leggendo ad alta voce il prezzo offerto;

i) all'esclusione di eventuali offerte economiche ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente bando;

j) attribuzione del punteggio all'offerta economica e calcolo del punteggio complessivo;

k) alla formulazione della graduatoria delle offerte valide;

l) all'aggiudicazione in favore del soggetto che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione viene effettuata anche nel caso in cui pervenga o sia ammessa una sola offerta purchè la stessa sia ritenuta, dal Presidente, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede a pubblica estrazione a sorte dell'aggiudicatario (art. 10 D.P.G.P 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg).

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dall'asta previste dal presente bando, il Presidente può comunque disporre l'esclusione dall'asta medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

9. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, unicamente all'indirizzo PEC comune@pec.comune.strembo.tn.it, entro, e non oltre, le ore 12,00 del **3 maggio 2019**. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale data.

Le risposte verranno fornite entro le ore 17,00 del giorno **3 maggio 2019**. Tutte le risposte

saranno pubblicate, in forma anonima, nella sez. Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Amministrazione all'indirizzo url: <http://www.comune.strembo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l'affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/AVVISI-BANDI-ED-INVITI>

La pubblicazione delle risposte ai quesiti, come di ogni altro avviso inerente la presente procedura, nella predetta sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'amministrazione, avrà valore a tutti gli effetti, di conoscibilità erga omnes, incombendo pertanto sugli aspiranti offerenti l'onere di verificare nella predetta sezione "Amministrazione trasparente", la presenza di eventuali documenti.

10. OBBLIGHI E PRESCRIZIONI DELLA CONCESSIONE-CONTRATTO

10.1. Canone

Il pagamento del canone annuo di concessione verrà effettuato in due rate come di seguito riportato:

- *acconto del 30% entro e non oltre il 31 MAGGIO 2019*
- *saldo entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2019* . A decorrere dal secondo anno di concessione il canone sarà soggetto a rivalutazione 100% indice ISTAT.

In caso di ritardo nel pagamento, il concessionario dovrà corrispondere i relativi interessi al tasso legale. L'eventuale perdurare del ritardo nei pagamenti costituirà motivo di risoluzione del contratto di concessione e il concessionario dovrà corrispondere, a titolo di penale, il canone pattuito sino al termine dell'anno in corso al momento della risoluzione.

10.2. Durata della concessione ed eventuale proroga

La concessione ha durata di una stagione monticatoria in ragione della particolare ubicazione dei pascoli, e precisamente la stagione monticatoria 2019-2020 con scadenza irrevocabile, senza necessità di disdetta alcuna, al 31 ottobre 2020

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di prorogare la concessione per ulteriore 1 ANNO in accordo e/o su richiesta del concessionario, al canone di concessione rivalutato 100% indice ISTAT, e qualora sia stata accertata:

- *la buona gestione dei pascoli;*
- *il possesso dei REQUISITI.*

La proroga sarà oggetto di stipula di nuova concessione-contratto.

E' esclusa qualunque forma di rinnovo tacito della concessione-contratto.

10.3. Periodo di monticazione

Il periodo di monticazione si intende maggio - ottobre di ogni stagione di alpeggio, salvo il verificarsi di particolari condizioni meteorologiche certificate dal Comune.

Il Concessionario potrà richiedere per iscritto l'anticipo o la proroga del periodo di monticazione.

10.4. Criteri generali per l'utilizzo dei pascoli

La gestione della malga deve seguire criteri tecnico - agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri descritti espressamente nel verbale di consegna della malga:

- l'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico
- tutta la superficie del pascolo deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al concessionario di praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui.
- per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo del taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
- è vietato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- obbligo del pascolo turnato al fine di una migliore utilizzazione dell'erba e di una riduzione dei danni da calpestio, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra;
- deve essere assicurata la presenza fisica ed abitativa continua di un pastore all'interno del territorio di alpeggio durante tutta la stagione monticataria.

10.5. Ulteriori disposizioni ed obblighi del concessionario

- a. La concessione dei pascoli viene effettuata a corpo e non a misura, per una superficie di circa 2.000 ettari, come risulta dal Piano d'asestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Strembo, nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine di carenze in atto, o che sopravvenissero a seguito di nuove normative, salvo il diritto di recesso da comunicare nei termini e modi stabiliti nella concessione-contratto. Con la partecipazione alla presente gara il soggetto offerente accetta che il Comune risulti sollevato e manlevato da ogni responsabilità sullo stato della viabilità e dei pascoli a seguito degli eventi meteorologici eccezionali di data 27 - 28 ottobre 2018 avendone conoscenza personale dei luoghi.
- b. Con la partecipazione alla presente gara il soggetto offerente accetta che il Comune risulti sollevato e manlevato da ogni responsabilità relativa ad attività di predazione in loco da parte di orsi e/o lupi.
- c. Sono escluse dalle aree quelle già utilizzate per sentieri, aree di sosta o attrezzate, capanni per l'attività venatoria, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni e per l'accesso alle superfici boscate.
- d. Il Comune, al di fuori della stagione monticataria, ha la facoltà di concedere i pascoli per scopi diversi dall'alpeggio.
- e. Il concessionario si impegna:
 - ad osservare le direttive riportate nel Disciplinare tecnico - economico, nonché le condizioni parimenti vincolanti riportate nel presente bando;
 - ;
- f. Il periodo di monticazione si intende per almeno 70 (settanta) giorni nel periodo

maggio - ottobre di ogni stagione di alpeggio; la concessione-contratto sarà stipulata con l'assistenza delle organizzazioni sindacali in quanto "in deroga" alle vigenti norme in materia di contratti agrari.

- g. Alla consegna ed alla riconsegna dei pascoli saranno redatti verbali in contraddittorio fra concedente e concessionario (verbali di consegna/riconsegna e di carico/scarico della malga)
- h. In caso di recesso da parte del Concessionario prima della scadenza naturale del contratto, da comunicare al concedente almeno tre mesi prima della scadenza, il canone sarà comunque dovuto interamente. Il concedente si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la concessione in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi per sopravvenute motivate ragioni di pubblico interesse.
- i. Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone e cose che potessero derivare a terzi, in dipendenza dell'esercizio delle attività oggetto del contratto di concessione, e pertanto solleva e tiene indenne il concedente da ogni reclamo, molestia e controversia anche giudiziaria, intentata contro lo stesso. Il concessionario è altresì tenuto al pagamento di ogni sanzione, comunque denominata, irrogata dalle competenti Autorità in dipendenza dell'esercizio delle attività oggetto del contratto di concessione.
- l. Il concessionario svolgerà la propria attività zootecnica in piena autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla concessione-contratto assumendosi totalmente il rischio d'impresa e manlevando e tenendo indenne il Comune di Strembo da ogni e qualsiasi responsabilità derivante e conseguente all'attività monticativa.
- m. Se comunicato dal Comune, l'obbligo a carico del concessionario di accettare in monticazione dietro rimborso delle spese sostenute, ovini e caprini di titolari dell'uso civico di Strembo, in aggiunta ai propri fino al raggiungimento del carico massimo previsto in 120 U.B.A.
- n. Impegno ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, in quanto applicabile, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Strembo, pena la risoluzione della concessione-contratto.

10.6. Penali

Le infrazioni alle disposizioni previste dal Disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli alpini senza ricoveri Val Genova, comporta l'applicazione per ciascuna di esse debitamente documentate di una penale, pari allo uno per mille dell'importo della concessione.

Saranno inoltre:

- addebitati i costi effettivamente sostenuti dal Comune, per manodopera e forniture, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria non eseguiti dal concessionario. ;

11. DIRITTO DI PRELAZIONE

Il concessionario uscente, **partecipante alla gara** ed in possesso dei requisiti, NON può esercitare il diritto di prelazione, in quanto il precedente contratto di concessione era stato stipulato a titolo "sperimentale".

12. RISOLUZIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO (ART. 1454 DEL Codice Civile)

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente concessione-contratto, il Comune potrà diffidare il concessionario ad adempiere entro il termine di n. 30 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto con incameramento della cauzione prestata e salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno patito.

13. RISOLUZIONE DI DIRITTO DI CONTRATTO (ART. 1456 DEL Codice Civile)

È stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- a) taglio di piante infestanti nel pascolo effettuato in forma incompleta, percorrendo meno del 50% della superficie assegnata;
- d) reiterato mancato versamento del canone di concessione nei termini stabiliti;
- e) presenza nell'alpeggio di meno del 50% di U.B.A.;
- h) esercizio da parte del concedente di attività agrituristica.

14. DIVIETI

È vietata ogni forma di cessione del contratto e di subconcessione.

15. DECADENZA

Il concessionario decade dalla concessione - contratto allorché si verificano le seguenti condizioni:

- perdita dei REQUISITI.

16. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai fini della stipula della concessione-contratto, l'Amministrazione procederà alla verifica del pieno possesso, da parte dell'aggiudicatario, della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, con la precisazione che, a tal fine, l'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti descritti nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 oltre che quanto indicato al paragrafo 4 del presente bando, mediante acquisizione d'ufficio della seguente documentazione:

- a) certificato generale del casellario giudiziale e certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.,
- b) (se pertinente) Documento unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'offerente nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi e antinfortunistici;
- c) (se pertinente) informazione resa dai competenti uffici attestante l'ottemperanza dell'offerente alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- d) informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità fiscale dell'offerente in merito al pagamento di imposte e tasse;
- e) (se pertinente) documento di verifica circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio contenente:
 - le complete generalità dei soggetti sopra indicati alla lettera a);
 - l'indicazione della circostanza che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di acquisizione dell'informazione;
- f) documentazione antimafia, se e in quanto dovuta. Per l'acquisizione di tale documentazione l'Amministrazione può chiedere all'aggiudicatario definitivo di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'aggiudicatario deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione medesima: in difetto e previa diffida ad adempiere, spirato infruttuosamente il termine di n. 30 (trenta) giorni interi naturali e consecutivi dal ricevimento della raccomandata A/R, procedere alla pronuncia di decadenza dell'aggiudicatario, ed incamerato il deposito cauzionale dallo stesso prestato salvo il risarcimento del maggior danno patito, provvede ad aggiudicare al secondo in graduatoria;
- g) (se pertinente) certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'insussistenza di situazioni ostative alla partecipazione a gare e/o alla stipula di contratti da parte dell'offerente;
- h) (se pertinente) informazione circa l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro delle

persone giuridiche;

i) (se pertinente) informazione circa l'iscrizione dell'aggiudicatario all'albo delle cooperative.

L'Amministrazione, per la verifica d'ufficio dei requisiti, può richiedere la collaborazione degli interessati.

Per i soggetti stranieri, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni della vigente normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti.

In caso di accertata insussistenza della piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, in contrasto con le dichiarazioni rese dall'offerente, l'Amministrazione procede all'esclusione dell'offerente dalla gara, all'escussione del relativo deposito cauzionale e aggiudicazione all'offerente che segue in graduatoria.

Si precisa infine che l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per partecipare a gare pubbliche, comporta l'esclusione dalle future gare indette dall'Amministrazione, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

17. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, a fornire tempestivamente alla stazione appaltante:

- la cauzione nella misura del 20% del canone di concessione stabilito per l'intera durata del rapporto concessorio;
- la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria;

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui ai punti suindicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, potrà essere revocata dalla Stazione appaltante.

Nel caso di cui alla precedente comma, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle stagioni monticatorie.

18. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

Il Concessionario sarà tenuto a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione.

19. CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Eventuali controversie derivanti dalla concessione-contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Trento.

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osserva del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Strembo fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi)

Si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento del/della servizio/fornitura;
- il titolare del trattamento dei dati è: COMUNE DI STREMBO (e-mail: comune.strembo@comuni.infotn.it)
- il responsabile per la protezione (RPD) dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it)
- il preposto al trattamento dei dati che è anche il soggetto designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15-22 del Regolamento è il Segretario generale c/o Comune di Spiazzo, via S. Vigilio, n. 2 Spiazzo (TN), tel. 0465801074
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base al Regolamento.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti sulla materia.

Il riferimento operato nel presente bando alle leggi deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti.

Strembo, lì 26 aprile 2019
Prot. N. 1892



Il Sindaco
Botteri Guido

- Allegati:
- disciplinare tecnico-economico per la concessione in uso dei pascoli alpini senza ricoveri "Val Genova"
 - fac simile dichiarazione e fac simile dichiarazione integrativa
 - fac simile offerta tecnica
 - fac simile offerta economica
 - planimetrie varie